

Publicato il 14/03/2020

N. 01210/2020 REG.PROV.CAU.
N. 10555/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10555 del 2019, proposto da Giovanbattista Alesina, Paolo Alessandro Boccanelli, Michele Brancaccio, Giulia Casalloni, Salvatore Cassone, Marino Ceci, Domenico Cirillo, Chiara Di Paolo, Federica Giordano, Giulio Khader, Andrea La Rosa, Davide Lo Nardo, Silvia Montemurro, Antonio Nigro, Giuseppe Pantò, Lapo Piazzesi, Dario Pistrutto, Raffaele Pizzano, Chiara Politi, Damiano Rapisarda, Michele Rispoli, Salvatore Scaglione, Claudia Simio, Antonio Tringali, Raffaele Trojano, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele **Bonetti**, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Studio Delia e **Bonetti** in Roma, via S. Tommaso D'Aquino n. 47;

Antonino Nigro non costituito in giudizio;

contro

CINECA – Consorzio Interuniversitario non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli

Studi Bari, Università degli Studi Cagliari, Università degli Studi Catania, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Davide Alba non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza), n. 7739/2019, resa tra le parti e concernente: procedura di ammissione alle Scuole di Specializzazione di Medicina a.a. 2018-2019 e successivi scorrimenti e la modifica e/o revoca dell'ordinanza 27/02/2020 n. 907 di questa Sezione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza 27/02/2020 n. 907 di questa Sezione;

Viste le istanze di misure cautelari monocratiche e di riesame dell'ordinanza 27/02/2020 n. 907 di questa Sezione, proposte dai nominati in epigrafe, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l'ordinanza 27/02/2020 n.907 di questa Sezione ha respinto, per *insussistenza di consistenti elementi di fumus boni iuris*, l'appello cautelare con cui era stata chiesta la riforma dell'ordinanza del T.A.R. Lazio n. 7739/19 che aveva negato la misura cautelare, richiesta ai fini dell'ammissione nelle scuole di specializzazione in medicina, anche nella parte in cui non era consentita la redistribuzione dei posti rimasti vacanti;

Considerato, peraltro, che è successivamente intervenuto il D.L. 9 marzo 2020, n. 14 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19) che, all'art. 1, primo comma, lett. a), stabilisce che si proceda "*al reclutamento delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto*

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta”;

Considerato altresì che, secondo la documentazione in atti, nell'a.a. in corso le borse perse risultano essere 240 a fronte delle 148 dell'anno precedente, numero quest'ultimo sul quale erano infatti intervenuti gli scorrimenti per effetto delle pronunce del Giudice amministrativo;

Considerato peraltro che, in ogni caso, i limiti del contingente stabilito dal Ministero, anche senza calcolare il numero delle borse vacanti, inutilizzate e/o “bruciate”, dovrà inevitabilmente essere rimodulato per effetto dell'art.1, primo comma, lett. a) del D.L. 09/03/2020, n. 14 cit. e dei provvedimenti conseguenti;

Ritenuto in definitiva che si è evidentemente in presenza di un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prossima utile camera di consiglio.

P.Q.M.

accoglie l'istanza e, per l'effetto, dispone l'immatricolazione con riserva, per l'a.a. 2018/2019, dei ricorrenti, rispettivamente, in una delle Scuole di

Specializzazione in Medicina indicate nell'atto di appello, secondo le preferenze manifestate, la disponibilità dei posti e l'ordine di graduatoria relativi a ciascuno di essi.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 2 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 14 marzo 2020.

Il Presidente
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO